REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. 9 del 22/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: di impegno di spesa senza impegno di spesa

OGGETTO: Art.11, comma 3, lettera f) legge n. 394 del 06.12.1991. Autorizzazione all'introduzione di armi da parte di dipendenti dell'Azienda Faunistica Albergian nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè'

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dal sig. Domenico Rosselli guardaparco funzionario responsabile del servizio vigilanza;

Ricordato che:
- l'art. 11, comma 3, lettera f) della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, vieta *"l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati"* nelle aree protette*;*

- l'art. 8, comma 3, lettera b) della l.r. 19/2009 e s.m.i., vieta l'introduzione e l'utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente, nei Parchi e nelle Riserve naturali;

- vista la DGR n. 46-829 del 15.10.2010 "Approvazione delle linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 11 della legge 394/1991, comma 3, lett. f)";

- vista D.G.R. n. 5-2599 del 19.09.2011, con la quale la Regione Piemonte ha modificato la DGR n. 46-829 del 15.10.2010 Approvazione delle linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 11 della legge 394/1991, comma 3, lett. f)" ed ha approvato la relativa modulistica;

Preso atto che entrambe le suddette deliberazioni della Giunta Regionale dispongono l'adozione delle linee guida regionali da parte di tutti gli Enti di gestione delle aree protette regionali al fine di perseguire uniformità ed omogeneità nella materia;

Rilevato che le linee guida dispongono che l'Ente individui un numero il più ridotto possibile di tracciati lungo i quali i soggetti privati che ne faranno richiesta devono obbligatoriamente transitare qualora portino con

sé un'arma; i tracciati possono essere scelti in quanto tragitto più breve, oppure più opportuno e rispondente a maggiori requisiti di sicurezza e compatibilità con il patrimonio tutelato;

Richiamata la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano n. 103 del 01.12.2010, con la quale:
- si sono adottate le linee guida per il rilascio ai privati dell'autorizzazione all'introduzione di armi ed esplosivi nelle aree protette della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 11 della legge 394/1991, comma 3, lett. f) approvate con la DGR n. 46-829 del 15.10.2010;
- si è dato atto che il direttore deve attenersi alle suddette linee guida per il rilascio delle autorizzazioni all'introduzione di armi ed esplosivi nell'area protetta da parte di privati;

Considerato che con la deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano n. 74 del 15.09.2011, si sono individuati i seguenti tracciati nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè lungo i quali i soggetti privati che ne faranno richiesta devono obbligatoriamente transitare qualora portino con sé un'arma:
- strada provinciale n. 172 dalla località Gran Clot alla Fontana del Ponte Rosso in Comune di Fenestrelle,
- strada comunale dal confine Parco in Pian dell'Alpe al bivio con la strada provinciale n. 173 e strada provinciale n. 173 dal medesimo bivio fino al confine del Parco in direzione dell'Assietta in Comune di Usseaux,
- strada comunale per Fumavecchia dal confine del Parco fino al tornante successivo al bivio per l'alpeggio Fumavecchia e breve tratto di collegamento a piedi al sentiero Trucco superiore – fontana del Vallone in Comune di Villarfocchiardo,
- strada Gran Faetto - Prato del Colle dal confine del Parco fino alla località Prato del Colle in Comune di Roure,
- sentiero Seleiraut - Albournu dalla frazione Seleiraut fino alla cascata Da Prezo in Comune di Roure,
- pista per alpeggi Sellery dal confine del Parco fino al bivio per la palazzina Sertorio e pista per la palazzina Sertorio dal medesimo bivio fino al confine del Parco in Comune di Coazze;

e si è stabilito altresì di rendere autorizzabili eventuali percorsi necessari ai proprietari di abitazioni ubicate nell'area protetta per custodire le armi presso le proprie abitazioni;

Considerato che il Decreto del Commissario n. 68 del 30.07.2012, stabilisce di integrare i tracciati nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè lungo i quali i soggetti privati che ne faranno richiesta devono obbligatoriamente transitare qualora portino con sé un'arma, individuati nella deliberazione della Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano n. 74 del 15.09.2011, con il seguente nuovo tracciato:
- sentiero che collega il primo tornante successivo al Centro di Soggiorno di Prà Catinat al primo tornante della strada che conduce in loc. Selleries così come individuato nella cartografia allegata al Decreto stesso;

Viste le richieste pervenuta da parte di dipendenti dell'Azienda Faunistico Venatoria Albergian per l'introduzione di armi nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè, per i percorsi:

- strada provinciale n. 172 dalla località Gran Clot alla Fontana del Ponte Rosso in Comune di Fenestrelle
- strada comunale dal confine Parco in Pian dell'Alpe al bivio con la strada provinciale n. 173 e strada provinciale n. 173 dal medesimo bivio fino al confine del Parco in direzione dell'Assietta in Comune di Usseaux, e strada provinciale 173 (Pian dell'Alpe) tratto tra confine Parco direzione Assietta al confine Parco direzione Pequerel,
- sentiero che collega il primo tornante successivo al Centro di Soggiorno Pracatinat al primo tornante della strada che conduce in località Selleries,
- percorso necessario a raggiungere il fabbricato di proprietà ubicato in località Pequerel (Comune di Fenestrelle) utilizzato per le attività di abbattimento svolte sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria.

richieste di autorizzazione pervenute al protocollo:

n° 3400 del 13.10.2020 del Sig. Massimo FERRIER
n° 3401 del 13.10.2020 del Sig. Andrea VIGNETTA

e successive integrazioni:
n° 4335 del 30.12.2020 del Sig. Massimo FERRIER
n° 4336 del 30.12.2020 del Sig. Andrea VIGNETTA
con le quali i richiedenti dichiarano di essere dipendenti a tempo indeterminato dell'Azienda Faunistica Albergian, di essere titolari di un Decreto di nomina di Guardia Giurata Volontaria e che il fabbricato in località Pequerel di proprietà di Massimo Ferrier viene utilizzato in comodato d'uso gratuito per le attività di abbattimento svolte sul territorio dell'Azienda Faunistico Venatoria.

Ritenuto di autorizzare i richiedenti in possesso dei requisiti prescritti dalla DGR n. 5-2599 del 19.09.2011 al transito con mezzi motorizzati e a piedi con le indicazioni riportate nella cartografia allegata all'autorizzazione rilasciata secondo i percorsi definiti dalla Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano con la deliberazione n. 74 del 15.09.2011;

Tutto ciò premesso

IL DIRETTORE

Visto l' art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 20 della L.R.19/2009 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. 7/2001 e 23/2008;

Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118/ 2011 e s.m.i.;

In conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla DGR n. 5-2599 del 19.09.2011 e dalla Giunta Esecutiva dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavrè, della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di Leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte – San Giuliano con provvedimento deliberativo n. 74 del 15.09.2011 e dal Commissario di questo Ente con Decreto n. 68 del 30.07.2012;

DETERMINA

- di rilasciare ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f) della legge n. 394 del 6 dicembre 1991, dell'art. 8, comma 3, lettera b) della L.R. 19/2009 e s.m.i. e della DGR n. 5-2599 del 19.09.2011, autorizzazione al transito a scopo venatorio con armi lunghe a canna rigata e a canna liscia nel Parco naturale Orsiera Rocciavrè, con mezzi motorizzati e a piedi sui percorsi:

  - strada provinciale n. 172 dalla località Gran Clot alla Fontana del Ponte Rosso in Comune di Fenestrelle,
  - strada comunale dal confine Parco in Pian dell'Alpe al bivio con la strada provinciale n. 173 e strada provinciale n. 173 dal medesimo bivio fino al confine del Parco in direzione dell'Assietta in Comune di Usseaux, e strada provinciale 173 (Pian dell'Alpe) tratto tra confine Parco direzione Assietta al confine Parco direzione Pequerel,
  - sentiero che collega il primo tornante successivo al Centro di Soggiorno Pracatinat al primo tornante della strada che conduce in località Selleries,

· percorso necessario a raggiungere il fabbricato di proprietà ubicato in località Pequerel (Comune di Fenestrelle) utilizzato per le attività di abbattimento svolte sul territorio dell'Azienda Faunistico venatoria

ai richiedenti Signori:

Massimo FERRIER
Andrea VIGNETTA

- di stabilire che:

  - l'autorizzazione nominativa, è conservata in copia agli atti dell'Ente ed ha validità solo ed esclusivamente per le stagioni di caccia e nei soli periodi consentiti all'esercizio venatorio;

  - l'autorizzazione al transito per uso venatorio è valida sino alla scadenza del porto d'arma;

  - è obbligatorio portare con sé, unitamente alla normale documentazione obbligatoria per il porto di arma, da esibire agli agenti e ufficiali preposti alla vigilanza, l'autorizzazione al transito per uso venatorio;

  - l'Ente di gestione si riserva la facoltà di revocare l'autorizzazione qualora sopraggiunga un motivo per cui ne sarebbe stato negato il rilascio, ai sensi della D.G.R. 19 settembre 2011, n. 5-2599;

  - non autorizzare eventuali percorsi richiesti, ma non ricompresi fra quelli definiti dall'Amministrazione dell'Ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.
Il presente atto, in ottemperanza all'obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà pubblicato all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di gestione delle Aree protette delle Alpi Cozie: www.parchialpicozie.it.

IL DIRETTORE
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

(Ottino Michele)